

IN SINTESI

La Commissione Bilancio (V) del Senato della Repubblica:

- ✓ ha concluso l'esame, in seconda lettura, del DDL 1913/AS – GUALTIERI recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020". Il provvedimento dispone, tra l'altro, l'integrazione per € 95 milioni degli stanziamenti per Sport e Salute S.p.A., legata alle entrate relative alle attività sportive effettivamente incassate nel 2019. Tale incremento, come previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), è legato al meccanismo di rimodulazione dei contributi destinati agli Organismi sportivi;
- ✓ ha proseguito l'esame, in prima lettura, del DDL 1925/AS - CONTE/GUALTIERI, avente ad oggetto la conversione in legge del c.d. decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020).

La Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame della PDL 2493/AC - BENDINELLI (IV), in materia di volo da diporto o sportivo.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (del 5 agosto u.s.) la Legge 17 luglio 2020, n. 94, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di

sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (del 5 settembre u.s.) il Decreto 14 agosto 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità».

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (dell'11 settembre u.s.) il Decreto 4 settembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante l'annullamento dei decreti 29 ottobre 2019 di autorizzazione dell'emissione della moneta in argento da 5 euro commemorativa del «60° Anniversario Olimpiadi di Roma», in versione proof e fior di conio.

Pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, avente ad oggetto "Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all'interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore. Richiesta parere."

Prorogato al 30 ottobre p.v. il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui al Bando sport e periferie 2020.

SOMMARIO

* Data di aggiornamento del documento: 30 settembre 2020

MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

ľ	1.1	DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT 28 SETTEMBRE 2020 Indennità collaboratori sportivi	5		
<u></u>	GAZ	ZETTA UFFICIALE			
	2.1	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO Elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato	6		
	2.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 LUGLIO 2020 Cinque per mille dell'IRPEF	7		
	2.3	LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 TESTO COORDINATO DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 Decreto "Semplificazioni"	10		
	2.4	LEGGE 25 SETTEMBRE 2020, N. 124 TESTO COORDINATO DEL D.L. 30 LUGLIO 2020, N. 83 Contrasto del virus COVID-19	12		
	2.5	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 AGOSTO 2020 Contrasto del virus COVID-19	13		
	2.6	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 SETTEMBRE 2020 Contrasto del virus COVID-19	15		
	2.7	MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 10 AGOSTO 2020 Tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli equidi impiegati in manifestazioni	16		
	2.8	LEGGE 23 LUGLIO 2020, N. 96 Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Ciad	16		
2	SENATO DELLA REPUBBLICA				
.	3.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1925 Decreto "Agosto"	1 <i>7</i>		
	3.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1721 Legge di delegazione europea 2019	20		
	3.3	PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE – DDL 1914 Micromobilità elettrica	21		
	CAMERA DEI DEPUTATI				
4	4.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 1051 e abbinate PDL Modifiche al codice della strada	22		
	4.2	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE – PDL 2672 Modifiche al codice della strada	22		
	4.3	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE – PDL 2627 Modifiche al codice della strada	23		
	4.4	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE – PDL 2675 Micromobilità elettrica	23		

PARLAMENTO 5.1 ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 189 Primo riparto del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese 24 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI **5.2** Ministro per le politiche giovanili e lo sport Relazione sul CIP 24 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministro per le politiche giovanili e lo sport Relazione sull'ACI 25 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI **5.4** Ministro della salute Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 376/2000 25 5.5 TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

25

Semplificazione e innovazione nello sport

MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANIL

1.1 INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport 28 settembre 2020

Il decreto individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 12 ("Disposizioni in materia di lavoratori sportivi") del c.d. decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020) per giugno 2020 e definisce i criteri di gestione delle risorse a tale fine stanziate, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per giugno 2020.

L'indennità di euro 600 per giugno 2020 è riconosciuta, nel limite massimo di 90 milioni di euro, in relazione ai rapporti di collaborazione continuativa, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, che soddisfino i seguenti requisiti: a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data del 17 marzo 2020, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;

b) gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti ai fini sportivi dal CONI e dal CIP. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19 ("Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario"), 20 ("Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria"), 21 ("Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso"), 22 ("Nuove disposizione per la Cassa integrazione

in deroga"), 27 ("Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa"), 28 ("Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago"), 29 ("Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali"), 30 ("Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo") e 44 ("Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19") del c.d. decreto "Cura Italia", come prorogate e integrate dal c.d. decreto "Rilancio".

Si considerano redditi da lavoro che non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Ai soggetti già beneficiari per marzo, aprile e maggio 2020 dell'indennità di cui all'articolo 96 del c.d. decreto "Cura Italia" ovvero di cui all'articolo 98 del c.d. decreto "Rilancio", la medesima indennità pari a 600 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., ove persistano i presupposti e le condizioni, senza necessità di ulteriore domanda, anche per giugno 2020, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Al di fuori di tali casi, gli aventi diritto possono, secondo specifiche modalità, chiedere l'erogazione dell'indennità da parte di Sport e Salute S.p.A., presentando a quest'ultima la relativa domanda – contenente almeno determinati elementi essenziali e alcuni documenti in allegato - attraverso apposita piattaforma informatica, entro il termine perentorio indicato dalla società.

Il provvedimento disciplina, inoltre, l'istruttoria delle nuove domande, l'effettuazione di verifiche e controlli, l'erogazione dell'indennità, il monitoraggio del rispetto del previsto limite di spesa e la gestione delle eventuali risorse residue.

GAZZETTA UFFICIALE 2

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Istituto Nazionale di Statistica Comunicato

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L'ISTAT ha comunicato l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI

- ✓ Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
- ✓ Comitato italiano paralimpico CIP
- ✓ Comitato olimpico nazionale italiano CONI
- ✓ Federazione ciclistica italiana (FCI)
- ✓ Federazione ginnastica d'Italia (FGDI)
- ✓ Federazione italiana badminton (FIBA)
- ✓ Federazione italiana baseball softball (FIBS)
- ✓ (Federazione italiana bocce (FIB)) (15)
- ✓ Federazione italiana canoa kayak (FICK)
- ✓ Federazione italiana canottaggio (FIC)
- ✓ Federazione italiana cronometristi (FICR)
- ✓ (Federazione italiana danza sportiva (FIDS))
 (16)
- ✓ Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
- ✓ Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
- ✓ Federazione italiana discipline armi sportive

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

30 settembre 2020 - Serie Generale n. 242

- da caccia (FIDASC)
- ✓ Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
- ✓ Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
- ✓ (Federazione italiana golf (FIG)) (17)
- ✓ Federazione italiana hockey (FIH)
- ✓ Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
- ✓ Federazione italiana motonautica (FIM)
- ✓ (Federazione italiana nuoto (FIN)) (18)
- ✓ (Federazione italiana pallacanestro (FIP))
 (19)
- ✓ (Federazione italiana pallavolo (FIPAV)) (20)
- ✓ Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
- √ (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS)) (21)
- ✓ Federazione italiana pesistica (FIPE)
- ✓ Federazione italiana scherma (FIS)
- ✓ Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW)
- ✓ Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
- ✓ (Federazione italiana sport equestri (FISE))
 (22)
- ✓ Federazione italiana sport rotellistici (FISR)
- ✓ Federazione italiana taekwondo (FITA)
- ✓ Federazione italiana tennistavolo (FITET)
- ✓ Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
- ✓ Federazione italiana triathlon (FITRI)
- ✓ Federazione italiana vela (FIV)
- ✓ (Federazione motociclistica italiana (FMI))
 (23)
- ✓ Federazione pugilistica italiana (FPI)
- ✓ Sport e salute S.p.a.
- ✓ Unione italiana tiro a segno (UITS)

(15) Si veda il dispositivo del 16 luglio 2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019.

(16) Si veda sentenza n. 7/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(17) Si veda il dispositivo dell'11 giugno 2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(18) Si veda la sentenza n. 10/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(19) Si veda la sentenza n. 9/2020 con cui

la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(20) Si veda la sentenza n. 12/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(21) Si veda la sentenza n. 11/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat i sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(22) Si veda la sentenza n. 19/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

(23) Si veda la sentenza n. 8/2020 con cui la Corte dei conti ha accolto il ricorso dell'unità avverso la classificazione operata dall'Istat ai sensi del SEC2010, con riferimento all'anno 2019.

2.2 CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020

Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

17 settembre 2020 - Serie Generale n. 231

Il provvedimento abroga e sostituisce il DPCM 23 aprile 2010, recante «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille per l'anno finanziario 2010» e il DPCM 7 luglio 2016, recante «Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

In linea generale, l'articolo 1, comma 1, dispone che, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente, a specifiche finalità. Tra queste:

✓ la lettera a) concerne il sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico

- nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- ✓ la lettera e) reca il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'articolo 2 individua le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per l'accesso al beneficio (per gli enti del Terzo Settore: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente; per le associazioni sportive dilettantistiche: il CONI), mentre gli articoli da 3 a 7 definiscono in maniera specifica le modalità e i termini di accreditamento per ciascuna tipologia di enti.

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, l'articolo 6 prevede che il CONI possa stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. Inoltre, reca la seguente procedura:

- √ l'iscrizione si effettua entro il 10 aprile, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web del CONI;
- ✓ il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del CONI, prevede un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:
 - a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente;
 - b) la costituzione ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289/2002;
 - c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

- d) l'affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- e)lapresenzanell'ambitodell'organizzazione del settore giovanile;
- f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- ✓ entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti;
- ✓ il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile;
- ✓ il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- ✓ se tali termini scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'articolo 8 disciplina la formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti accreditati. Nello specifico:

- √ l'accreditamento al riparto della quota del cinque per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione;
- ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate;
- il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'Amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'Amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente;

ciascuna Amministrazione effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente.

L'articolo 9 prevede che ciascuna Amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblichi, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi (comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco permanente). Tali elenchi sono trasmessi all'Agenzia delle entrate che - entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione dei modelli dichiarativi utilizzati per effettuare la scelta - provvede alla relativa pubblicazione, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi. L'Agenzia delle entrate procede, altresì, per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti ammessi al contributo per una o più finalità con

l'indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo percepito anche in forma aggregata.

Gli articoli 10 e 11 definiscono, rispettivamente, le modalità con cui i contribuenti possono effettuare la scelta di destinazione del cinque per mille ed i criteri per il riparto delle somme (tra cui l'innalzamento dell'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario). Al fine di accelerare le relative procedure, l'articolo 12 dispone che - a decorrere dal 2019 - per la ripartizione delle risorse non si tenga conto delle dichiarazioni integrative.

In ordine all'erogazione del contributo, l'articolo 13 individua le diverse Amministrazioni competenti per ciascuna tipologia di enti (per gli enti del Terzo Settore: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per le associazioni sportive dilettantistiche: la Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 14 fissa le modalità con cui i beneficiari devono comunicare alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano, rispettivamente, gli obblighi di trasparenza in capo alle Amministrazioni erogatrici e agli enti che fruiscono del beneficio.

L'articolo 17 prevede i casi, le modalità e i termini per l'eventuale recupero delle somme erogate.

Legge 11 settembre 2020, n. 120 Testo coordinato del D.L. 16 luglio 2020, n. 76

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.».

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

14 settembre 2020 - Serie Generale n. 228 Supplemento Ordinario n. 33

Il testo del decreto-legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 è costituito da 110 articoli.

Per quanto di interesse, l'articolo 10, comma 7-ter, reca modifiche in materia di semplificazione dei titoli edilizi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali. Nello specifico, si dispone che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del DPR 380/2001 in materia di attività edilizia delle pubbliche amministrazioni - le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare anche a strutture sportive di quartiere, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali:

- siano sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione;
- possano prevedere un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente.

Inoltre, si prevede che:

 ✓ i diritti edificatori non siano trasferibili su aree diverse da quella di intervento;

- i predetti interventi siano sempre consentiti sugli edifici rientranti in determinate categorie funzionali;
- ✓ le Regioni adeguino la propria legislazione a detti principi entro 60 giorni;
- ✓ restino ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 20, comma 12, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 14-sexies del d.lgs. n. 97/2017 in relazione all'inquadramento del personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse.

L'articolo 49 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e modifiche al codice della strada. In linea generale, si segnalano le definizioni di "strada urbana ciclabile", "corsia ciclabile" e "corsia ciclabile per doppio senso ciclabile" e alcune disposizioni volte a tutelare nella circolazione i conducenti di velocipedi.

L'articolo 55-bis interviene sull'articolo 62 del decretolegge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, al fine di introdurre semplificazioni per interventi su impianti sportivi. In particolare, si prevede la possibilità di procedere anche in deroga ad alcuni articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L'individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo. Il provvedimento è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell'impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l'acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all'istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull'impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate. Nell'adozione del provvedimento, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l'esigenza di preservare il valore testimoniale dell'impianto è recessiva rispetto all'esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai

fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell'impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell'intervento.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'esame in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti:

9/2648/72 (Testo modificato) - BOND (FI-BP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire alle associazioni sportive dilettantistiche che organizzano eventi sportivi di minore entità, di poter adottare misure di fidelizzazione e tracciamento del proprio pubblico, con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza e successivamente il numero dei partecipanti alle manifestazioni da queste organizzate;

9/2648/13 (Testo modificato) - MONTARULI (FdI): impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative necessarie per garantire, anche mediante il rafforzamento dei controlli, il pieno rispetto delle nuove regole sulla circolazione dei velocipedi.

Legge 25 settembre 2020, n. 124 Testo coordinato del D.L. 30 luglio 2020, n. 83

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, (in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 214), coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

28 settembre 2020 - Serie Generale n. 240

Il testo del decreto-legge n. 83/2020 coordinato con la legge di conversione n. 124/2020 è costituito da 4 articoli e un allegato.

Il provvedimento proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 le disposizioni di cui ai decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020 che consentono l'adozione di misure per evitare la diffusione del virus COVID-19. Inoltre, vengono prorogati alla stessa data i termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell'allegato 1.

Con riferimento ai termini previsti da altre disposizioni legislative, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, si dispone che non siano modificati a seguito della proroga del medesimo stato di emergenza e che la loro scadenza resti riferita al 31 luglio 2020.

Da ultimo, viene confermata l'applicazione del DPCM 14 luglio 2020 nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020 – e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha accolto i seguenti:

9/2617-A/17 (Testo modificato) - RIZZETTO (Fdl): impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa necessaria, affinché i costi relativi ai test sierologici e di altra tipologia, che dovranno essere effettuati per consentire la ripresa e la continuazione delle attività sportive e dei campionati, non restino a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, né tanto meno delle famiglie, ciò anche valutando se necessario l'istituzione di un fondo ad hoc;

9/2617-A/34 – BOND (FI-BP): impegna il Governo a valutare la possibilità di consentire il ritorno negli stadi degli abbonati agli eventi calcistici, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, prima del termine dell'emergenza epidemiologica da COVID19, in considerazione del fatto che essi sono tutti nominativamente individuali e tracciabili;

9/2617-A/62 - ZORDAN (L-SP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa ritenuta più opportuna, anche di carattere normativo, al fine di trovare spazi alternativi dove svolgere le lezioni scolastiche;

9/2617-A/102 (Testo modificato) - BELOTTI (L-SP): impegna il Governo nei limiti delle risorse di bilancio, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ulteriori risorse in favore delle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, qualora le risorse stanziate con i provvedimenti precedenti risultassero insufficienti al termine dello stato di emergenza.

2.5 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

8 agosto 2020 - Serie Generale n. 198

Il provvedimento è costituito da dodici articoli e venti allegati.

L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Per quanto di particolare interesse:

- √ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 6, lettera b);
- è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con

- l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 6, lettera c);
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (comma 6, lettera d);
- a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adequati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento (comma 6, lettera el:

- gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei medesimi protocolli (comma 6, lettera f);
- √ l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi

- emanati dalle Regioni e dalle Province autonome (comma 6, lettera g);
- → è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (comma 6, lettera h);
 - al fine di consentire il regolare svolgimento competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella prevista dichiarazione e verificato dal vettore. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento (comma 6, lettera i);
- ✓ le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che

individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (comma 6, lettera m).

L'articolo 3 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 19 e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera b), si riportano le seguenti: "lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"; "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva".

L'allegato 9 reca le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020.

Tali disposizioni si applicano dal 9 agosto 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.



2.6 CONTRASTO DEL VIRUS COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

7 settembre 2020 - Serie Generale n. 222

Il provvedimento consta di due articoli e di cinque allegati.

Per quanto di interesse, l'articolo 1, comma 1, proroga al 7 ottobre 2020 le misure di cui al DPCM 7 agosto 2020, salvo alcune modificazioni. In particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera d), intervenendo sull'articolo 6, comma 6, del citato decreto, introduce la lettera d-bis). Pertanto, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito del medesimo

ingresso non si applicano anche alla seguente ipotesi: agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Tali disposizioni si applicano dall'8 settembre 2020 e sono efficaci fino al 7 ottobre 2020.

TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI IMPIEGATI IN MANIFESTAZIONI

Ministero della Salute - Ordinanza 10 agosto 2020

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi uffi7 settembre 2020 - Serie Generale n. 222

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, proroga di ulteriori dodici mesi - a decorrere dal 31 agosto 2020 - il termine di validità dell'or-

dinanza 21 luglio 2011, volta a regolamentare il settore delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi.

2.8 ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA

Legge 23 luglio 2020, n. 96

cialmente autorizzati.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

6 agosto 2020 - Serie Generale n. 196

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

Il provvedimento è costituito dall'Accordo e dal relativo articolato di ratifica.

L'Accordo, composto da 12 articoli, è finalizzato a incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

Nello specifico, l'articolo 2, punto 2, indica gli

ambiti nei quali potrà svolgersi la cooperazione, tra cui lo sport militare (lettera i), mentre il punto 3 prevede che lo scambio nel campo degli eventi anche sportivi (lettera i) sia una delle modalità di cooperazione tra le Parti.

La legge di ratifica si compone di 5 articoli.

SENATO DELLA REPUBBLICA 3



ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1925/AS – CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

NORME D'INTERESSE

Articoli 2, 5, 12, 32, comma 1 e comma 2, lettera b), 64, comma 3, 81, 82, 97, 100, comma 1

Stato: 1^ lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 14 agosto 2020

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

18 agosto 2020

Relatori: Vasco ERRANI (Misto) e Daniele MANCA (PD)

Avvio iter Commissione: 26 agosto 2020

Misure a supporto del sistema sportivo nazionale.

29 settembre u.s.

La Commissione ha concluso la fase di illustrazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il provvedimento introduce misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia da COVID-19. Per quanto di particolare interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.

ART. 2 - CIG IN DEROGA PER SPORTIVI PROFESSIONISTI

La norma interviene sull'articolo 22 del "DL-Curaltalia" al fine di introdurre disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (con conseguente abrogazione dell'articolo 98, comma 7, del "DL-Rilancio"). Nello specifico:

- ✓ i lavoratori dipendenti iscritti al citato Fondo che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane:
- ✓ le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto.

- Sono considerate valide le domande già presentate alle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate;
- per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste;
- ✓ la retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro e ai periodi e importi di CIG in deroga;
- ✓ al riconoscimento di tali benefici si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per il 2020.

ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

La norma conferma, per il mese di giugno 2020, l'indennità di 600 euro, prevista per marzo 2020

dal "DL-Curaltalia" e per aprile e maggio 2020 dal "DL-Rilancio", in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in consequenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL-Curaltalia", come prorogate e integrate dal "DL-Rilancio". La somma è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per il 2020, e senza necessità di ulteriore domanda per i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono individuate le modalità di attuazione della misura e le cause di esclusione; inoltre, sono definiti i criteri di gestione delle risorse, le forme di monitoraggio e controllo della spesa, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.

ART. 81 - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI NELLO SPORT

La norma riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al

registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa di 90 milioni di euro. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398/1991.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione di tale misura, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. n. 241/1997.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con specifici ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto per dette spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

ART. 82 - MISURE PER I CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO CORTINA 2021

La norma consente alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) - in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo – di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto all'emergenza COVID-19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione di tale garanzia.

Inoltre, prevede che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021, accompagnata da un'analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport per la successiva trasmissione alle Camere e il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Da ultimo, interviene sull'articolo 61 del decretolegge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 sia per adeguare la disciplina vigente all'attuale assetto delle funzioni amministrative sia per confermare alcune previsioni relative alla valutazione d'incidenza e ai termini di consegna delle opere infrastrutturali.

ART. 97 – ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

La norma introduce la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del "DL-Rilancio" possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un

massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ART. 100, COMMA 1 - CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE

La norma stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della Legge di bilancio 2019 – con cui è stata fissata la durata ex-lege di quindici anni, tra l'altro, per le concessioni demaniali marittime a carattere turistico ricreativo - si applichino anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

ART. 5 - NASPI E DIS-COLL

La norma proroga a determinate condizioni:

- ✓ di due mesi le indennità NASPI e DIS-COLL che terminano tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- ✓ di ulteriori due mesi le indennità NASPI e DIS-COLL che sono terminate tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal "DL-Rilancio").

ART. 32, COMMA 1 E COMMA 2, LETTERA B) - IN-CREMENTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDE-MIOLOGICA DA COVID-19

La norma incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Quota parte di tali risorse - 32 milioni di euro nel 2020 e 48 milioni di euro nel 2021 - è destinata anche all'assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per detta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di

collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.

ART. 64, COMMA 3 - FONDO DI GARANZIA PMI La norma interviene sull'articolo 13, comma 12bis, del "DL-Liquidità" allo scopo di prevedere che, fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI, fino ad un importo di 100 milioni di euro, siano destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del medesimo articolo - con copertura al 100% per un importo non superiore a 30.000 euro - in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

3.2 LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019

attività legislativa commissioni DDL 1721/AS - CONTE / AMENDOLA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019.

NORME D'INTERESSE

Articoli 3 e 15

Stato: 1^ lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 14 febbraio 2020

Assegnazione Commissione Politiche dell'Unione

europea (XIV): 20 febbraio 2020 Relatore: Gianni PITTELLA (PD)

Avvio iter Commissione: 3 marzo 2020

Ultima seduta: 9 settembre 2020

Servizi di media audiovisivi; dispositivi medici.

9 settembre u.s.

La Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Per quanto di interesse, l'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. La nuova direttiva apre

la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, compresi i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video. Le nuove disposizioni rafforzano la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo.

L'articolo 15 reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale, tra l'altro, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici.

3.3 MICROMOBILITÀ ELETTRICA

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE DDL 1914/AS - RIZZOTTI (FI-BP)

Delega al Governo per la regolamentazione dei veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Presentazione: 5 agosto 2020

Testo pubblicato

CAMERA DEI DEPUTATI 4



4.1 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 1051/AC - DE LORENZIS (M5S) e abbinate PDL

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione e del trasporto delle biciclette.

NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articoli 1, 3, 4, 7

Stato: 1 ^ lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 2 agosto 2018

Assegnazione Commissione Trasporti (IX):

3 ottobre 2018

Relatori: Diego DE LORENZIS (M5S) e Giuseppe Cesare DONINA (L-SP)

Avvio iter Commissione: 19 dicembre 2018

Ultima seduta: 11 luglio 2019 Avvio iter Assemblea: 15 luglio 2019 Rinvio in Commissione: 23 settembre 2020

Disposizioni per favorire la mobilità ciclistica; esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli storici.

23 settembre u.s.

A seguito del rinvio in Commissione votato dall'Assemblea, la Commissione ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto al fine di adequare il testo unificato alle modifiche legislative intervenute dopo la conclusione dell'esame in sede referente e al parere della Commissione Bilancio (V).



4.2 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PDL 2672/AC - BALDELLI (FI-BP)

Abrogazione di norme del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recanti modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Presentazione: 22 settembre 2020 Testo in fase di pubblicazione

4.3 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PDL 2627/AC – ROSSO (FI-BP)

Presentazione: 4 agosto 2020

Testo pubblicato

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4.4 MICROMOBILITÀ ELETTRICA

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PDL 2675/AC - ROSSO (FI-BP)

Presentazione: 23 settembre 2020 Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

PARLAMENTO 5



PRIMO RIPARTO DEL FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 189

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

NORME D'INTERESSE

Articolo 1, commi 1 e 2

Stato: 1^ parere

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

30 luglio 2020

Avvio Iter Commissione: 1 settembre 2020

Ultima seduta: 23 settembre 2020 **Parere:** favorevole con osservazione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

30 luglio 2020

Avvio Iter Commissione: 6 agosto 2020 Ultima seduta: 9 settembre 2020

Parere: non ostativo con osservazione

25 giugno u.s.

Le Commissioni hanno espresso il parere sul provvedimento.

Per quanto di particolare interesse:

- ✓ l'articolo 1, comma 1, assegna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14, 18 secondo periodo, e 24 della Legge di bilancio 2020 - 8 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola,
- rientrante nelle opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, delle Olimpiadi invernali 2026;
- l'articolo 1, comma 2, assegna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14, 19 e 24 della Legge di bilancio 2020 - 20 milioni di euro per il 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio, al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022.

5.2

relazione sul cip

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha inviato - ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 70/1975 - la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato italiano paralimpico

per l'anno 2019, corredata dai relativi allegati (Atto n. 568).

Il documento è stato deferito alla Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati e alla Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.

5.3 RELAZIONE SULL'ACI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha inviato - ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 70/1975 - la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) riferita all'anno 2019, con i relativi allegati (Atto n. 563). Il documento è stato deferito alla Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati e alla Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.



5.4 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 376/2000

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministro della salute

Il Ministro della salute ha inviato - ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 376/2000 - la relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e

per la tutela della salute nelle attività sportive, relativa all'anno 2019 (Doc. CXXXV, n. 3).

Il documento è stato trasmesso alla Commissione Affari sociali (XII) della Camera dei Deputati e alle Commissioni Istruzione (VII) e Igiene (XII) del Senato della Repubblica.



5.5 SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE NELLO SPORT

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 936/1986 - il seguente documento approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 28 luglio 2020: «Osservazioni e proposte concernenti contributi in termini di semplificazione e innovazione nei settori turismo,

tempo libero, ristorazione, industria dell'accoglienza, fieristica, convegni, festival, sport, creatività» (Atto n. 536).

Il documento è stato deferito alle Commissioni Cultura (VII) e Attività produttive (X) della Camera dei Deputati e a tutte le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica.